



Città di Foggia

## ORDINANZA SINDACALE

N. 2 del 9 gennaio 2013

**OGGETTO:** Gestione del ciclo dei rifiuti della città di Foggia mediante la società AMIU SpA di Bari per 180 giorni decorrenti dalla definizione del contratto di servizio temporaneo.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che la società AMICA SpA, totalmente partecipata dal Comune di Foggia, da decenni affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti della città di Foggia, è stata dichiarata fallita dalla sezione fallimentare del Tribunale di Foggia con decreto n. 3 del 17/01/2012 di rigetto della richiesta di ammissione della azienda alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999;
- che in precedenza, con decreto n. 54 del 7/12/2010 la sezione fallimentare del Tribunale di Foggia aveva dichiarato il fallimento della società DAUNIA AMBIENTE SpA, partecipata da AMICA SpA ed alla stessa strettamente connessa per la gestione del servizio rifiuti e, in particolare, per la raccolta differenziata;
- che il servizio di gestione dei rifiuti è stato comunque espletato dalle due suddette aziende fino al 15 dicembre 2012, termine di scadenza della autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa concesso alle due aziende fallite dal Giudice delegato al fallimento;
- che subito dopo la suddetta data AMICA è stata cancellata dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

#### FATTO PRESENTE:

- che l'articolato contesto delle complesse vicende giudiziarie che hanno interessato AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA e che inevitabilmente hanno coinvolto l'ente comunale unitamente alla contorta e ondivaga produzione normativa statale in materia di servizi

pubblici degli ultimi tempi non hanno consentito alla Amministrazione comunale di Foggia di avviare le ordinarie procedure finalizzate all'affidamento definitivo del servizio di igiene urbana;

- che, pertanto, al fine di verificare la possibilità di una gestione del servizio temporanea ma di durata congrua a consentire alla Amministrazione comunale di Foggia l'attivazione delle procedure ordinarie per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, sono state contattate alcune società pubbliche tra le quali AMIU SpA di Bari che ha dichiarato la propria disponibilità seppure condizionata alla autorizzazione del Comune di Bari, socio unico;
- che, sulla base di tale intesa di massima, il Consiglio Comunale di Foggia con la deliberazione n. 106 del 27.11.2012 ha autorizzato il Sindaco e la Giunta Comunale a concludere le trattative con l'AMIU con l'impegno di tutelare gli attuali livelli occupazionali e di adoperarsi a porre in essere nei primi mesi del periodo transitorio di gestione da parte di AMIU le procedure necessarie per pervenire all'affidamento definitivo del servizio;
- che, successivamente, in data 27.12.2012, presso l'Assessorato regionale al lavoro, in sede di Comitato Regionale per il Monitoraggio del Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi, è stato sottoscritto tra AMIU di Bari e le organizzazioni sindacali un formale accordo col quale le parti hanno convenuto, tra l'altro, modalità e condizioni per l'assunzione da parte di AMIU del personale necessario all'espletamento del servizio;

**PRESO ATTO** che, su richiesta del Sindaco di Foggia, il Presidente della Regione Puglia ha emesso l'ordinanza n.1 del 8 gennaio 2013 con la quale:

- ordina alla società AMIU SpA di Bari di gestire l'impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località Passo Breccioso nel Comune di Foggia e per l'effetto ne autorizza l'esercizio alle stesse condizioni e prescrizioni stabilite nella Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Foggia con Determinazione dirigenziale n. 2367 del 16/07/2010 e successive integrazioni, in attesa del completamento dell'iter ordinario di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, nonché la contestuale gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Foggia, ivi compreso l'espletamento del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento), sulla scorta dell'ordinanza del Sindaco di Foggia;
- ordina al Comune di Foggia di predisporre tutti gli atti necessari per garantire in tempi brevi il completamento delle attività di collaudo tecnico amministrativo dell'impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località Passo Breccioso nel Comune di Foggia nonché di predisporre tutti gli atti necessari per l'individuazione del nuovo soggetto gestore e, infine, di assumere a proprio carico tutti gli oneri connessi all'attuazione della ordinanza, precisando che gli effetti del provvedimento presidenziale cesseranno *ipso facto* ed *ipso jure* al momento del subentro del nuovo soggetto gestore, senza che tale interruzione possa dare luogo ad alcuna pretesa o richiesta ovvero indennizzo a qualsiasi titolo;

- stabilisce che l'ordinanza medesima acquisterà efficacia subordinatamente alla definizione, entro cinque giorni dalla notifica, del contratto di servizio temporaneo per la gestione del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento) tra Comune di Foggia e AMIU SpA e produrrà effetti per il termine massimo di 180 giorni a decorrere da quel momento;

**CONSTATATO** che, pur se la Regione ha già avviato il processo che ai sensi della L.R. 20 agosto 2012 n. 24 porterà al nuovo assetto dei servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani su base di ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e di ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale), al momento non sono ancora operativi l'Organo di governo dell'ATO della Provincia di Foggia e l'Autorità regionale per la regolamentazione dei SPL di rilevanza economica né è stato emanato il regolamento attuativo della legge;

**EVIDENZIATO** che, ferme restanti le competenze della Regione di cui alla L.R. 24/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in ambito comunale è espressamente qualificato come funzione fondamentale dei Comuni dall'art. 19 della legge 7 agosto 2012 n. 135;

**VISTO** l' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce in capo al Sindaco, in quanto autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad emergenze locali nell'ambito sanitario e dell'igiene pubblica;

**CONSIDERATO:**

- che al momento il servizio rifiuti è gestito in via emergenziale da alcune società che non possono assicurare la propria disponibilità oltre il 15 gennaio 2013;
- che l'imminente interruzione del servizio costituisce una situazione di effettivo pericolo di danno grave per la sanità e l'igiene pubblica;
- che il Comune, al fine di prevenire detto pericolo, ha l'obbligo di garantire continuità al servizio di gestione dei rifiuti urbani in quanto servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto;
- che per preminenti ragioni di pubblico interesse risulta necessario adottare un provvedimento d'urgenza in quanto sussiste un'oggettiva impossibilità di fronteggiarla con le procedure giuridiche previste dall'ordinamento giuridici (Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 9 luglio 2010 n. 2906; T.A.R. Sardegna, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556);
- che il provvedimento di urgenza è espressamente previsto dall'ordinamento al fine di superare una situazione di emergenza mediante l'adozione di misure chiamate a derogare alla puntuale disciplina posta a regolamentazione di una data fattispecie in condizioni di normalità;

- che nella fattispecie, per legittimare l'intervento a mezzo di ordinanza contingibile ed urgente, sussistano i presupposti giuridici di urgenza e contingibilità intese come urgente necessità di provvedere per fare fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni imprevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
- che sussista anche il presupposto giuridico della imprevedibilità in quanto *"tale presupposto va interpretato nel senso che ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato a una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere"* Cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 02 luglio 2008, n. 1441; C.d.S., sez. V, 9 novembre 1998, n. 1585; C.d.S. sez. V, 06.02.2001 n. 1904; Tar Campania Napoli, sez. I, 27 marzo 2000, n. 813; Tar Campania Napoli, sez. I, 18.05.2005 n. 8328);
- che, in ogni caso, il provvedimento d'urgenza da adottarsi avrà efficacia per il tempo strettamente necessario al completamento delle ordinarie procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 – ancorché riferito al trasporto pubblico ma applicabile in via analogica anche agli altri servizi pubblici essenziali – il quale prevede che *"L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico oppure di una imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizio pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni"*;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità, in relazione a quanto disposto col sopra indicato provvedimento del Presidente della Regione, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente in base alla quale AMIU SpA gestisca il ciclo dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Foggia ivi compreso l'espletamento del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento) per 180 giorni;

**DATO ATTO** che la spesa per il servizio di gestione dei rifiuti è coperta da introiti della TARSU ed è espressamente prevista nell'intervento "Prestazioni di servizi" nell'ambito delle funzioni in materia di ambiente del Bilancio di previsione annuale e pluriennale;

Tutto quanto premesso, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del DLgs 267/2000, e in deroga all'art. 5 della L.R. 24/2012 che prevede le modalità ordinarie di affidamento del servizio rifiuti;



## ORDINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) La gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Foggia, ivi compreso l'espletamento del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento), è provvisoriamente affidata alla società AMIU SpA di Bari, previa autorizzazione del Comune di Bari, per 180 giorni decorrenti dalla definizione del contratto di servizio temporaneo con oneri a carico del Comune di Foggia, fermo restando che gli effetti del presente provvedimento cesseranno *ipso facto* ed *ipso jure* al momento del subentro del nuovo soggetto gestore, senza che tale interruzione possa dare luogo ad alcuna pretesa o richiesta ovvero indennizzo a qualsiasi titolo.
- 3) È demandata al dirigente comunale competente in materia di ambiente e igiene urbana l'assunzione dei provvedimenti gestionali consequenziali alla presente ordinanza ivi compresa la determina di approvazione dello schema contrattuale che sarà proposto da AMIU SpA, da definirsi entro cinque giorni dalla data di formale notifica dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia ed è trasmessa al Presidente della Regione Puglia, al Presidente di AMIU SpA, al Sindaco di Bari, al Curatore fallimentare di AMICA SpA, al Prefetto di Foggia, all'Assessorato provinciale all'Ambiente, all'Assessore regionale all'Ambiente.

Contro la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

**IL SINDACO**  
Gianni Mongelli

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "CITTÀ DI FOGGIA" is written at the bottom and "Gabinetto del Sindaco" at the top. In the center, there is a coat of arms featuring a lion rampant on a shield, with a crown above it.